

COMMISSIONE SPECIALE PER I DISEGNI DI LEGGE SULLA STAMPA

VI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORBINO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	45
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	45
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici (223)	46
PRESIDENTE	46, 47, 48
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	46, 47, 48
GIOLITTI	46
AMADEO	46
PERTUSIO, <i>Relatore</i>	47
MAZZALI	47, 48
FUSCHINI	47
MELLONI	47, 48
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	49
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Provvidenze in favore della stampa (227)	49
PRESIDENTE	49, 51, 52, 53, 54
MELLONI	49, 50, 51
CHIEFFI	49
AMADEO	49
GIOLITTI	50, 51, 53, 54
PERTUSIO, <i>Relatore</i>	50, 51
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato alle finanze</i>	50, 51, 52, 53

PAG.

ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	51, 52
LACONI	51, 52
CONSIGLIO	51, 53
FUSCHINI	51, 52, 53
MAZZALI	52
CERRETI	52
BASSO	52
MICHELINI	52

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Amadeo, Basso, Cerreti, Chieffi, Consiglio, Corbino, Fascetti, Fuschini, Gennai Tonietti Erisia, Giolitti, Laconi, Mazzali, Melloni, Michelini, Natoli Aldo, Paganelli, Pertusio, Pieraccini, Rapelli, Spallone e Vicentini.

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andreotti ed il Sottosegretario di Stato alle finanze, Castelli Edgardo.

SPALLONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Tupini, Lombardini, Pajetta Gian Carlo e Serbandini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Manuel-Gismondi è sostituito dall'onorevole Paganelli per la discussione dei disegni di legge nn. 223, 227 e 362.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici. (223).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici ».

Come i colleghi ricorderanno, su questo disegno di legge erano sorte alcune questioni. La prima si riferiva all'opportunità di aggiungere un articolo, che sarebbe diventato articolo 1, con cui si dava ratifica al decreto legislativo 15 dicembre 1947. Il Governo assicurò che si sarebbe fatto promotore di un emendamento in questo senso.

Le altre due questioni concernevano la sostanza del provvedimento. La prima si riferiva all'entità della pena pecuniaria e, rispetto a questo punto, avevamo un emendamento proposto dagli onorevoli Consiglio ed altri, sul quale, in linea di massima, la Commissione apparve concorde. Gli stessi colleghi avevano proposto un altro emendamento che riguardava la particolare destinazione da dare ai fondi provenienti dalle pene pecuniarie.

L'ultima questione era quella che riguardava l'organo al quale doveva essere deferito il potere di applicare la pena pecuniaria.

Oggi, quindi, dovremo decidere su questi tre punti.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Il Governo propone un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « È ratificato il decreto legislativo del Capo dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, con le modifiche di cui all'articolo seguente ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il nuovo articolo 1 del disegno di legge, il quale risulta del seguente tenore:

« È ratificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, con le modifiche di cui all'articolo seguente ».

(È approvato).

Passiamo allora all'articolo 1 del disegno di legge — ora articolo 2 — che, nel testo ministeriale, è del seguente tenore:

« L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1481, è modificato come segue:

« I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'articolo 6, incorrono nella pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 200.000, da applicarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta di un Comitato composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti della Commissione di cui all'articolo 1.

« Per la prima recidiva, la pena pecuniaria è di lire 300.000; per la seconda, di lire 600.000; per le successive, di lire 1.000.000.

« Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639 ».

Debbo ricordare che, nelle precedenti sedute, gli onorevoli Giolitti, Mazzali e Basso avevano fatto delle riserve circa le modificazioni che con questa disposizione vengono apportate all'organo che commina la pena. Domando loro se vi insistano, se intendano eventualmente presentare degli emendamenti o se accettano la dizione proposta dal Governo.

GIOLITTI. Per mio conto, insisto, onorevole Presidente, e mi dispiace che sia ora assente l'onorevole Basso il quale aveva preparato alcuni emendamenti al riguardo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Ella voleva, se ben ricordo, che non fosse un organo comunque legato a strutture politiche.

AMADEO. La questione che noi facciamo è sul fatto che l'organo che commina la pena sia un vero organo giurisdizionale e non un organo politico: occorre, quindi, fare in modo che la commissione denunci e l'organo giurisdizionale decida. In tal modo si farebbe salva la facoltà impugnativa; in ogni caso, indipendentemente anche da ogni considerazione o apprezzamento sulla colorazione dell'organo politico, mi sembra giuridicamente aberrante che un giudizio del genere sia concesso ad un organo politico.

D'accordo per quanto concerne, ai fini dell'azione proponente, il mantenimento della competenza alla Commissione nella sua integrità.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. La difficoltà è che, dal punto di vista teorico e,

COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

direi, di armonia di istituti, è verissimo che dovrebbe essere il pretore a comminare questa particolare sanzione — anche se ci sono diverse altre forme, come i decreti penali che vengono applicati dalle intendenze per determinate sanzioni ed altri ancora che vengono applicati da Ministri per contravvenzioni in materia di commercio — ma, in pratica, se noi dessimo nelle mani del pretore questo potere, ciò non gioverebbe alla risoluzione del problema, perché ci sarebbero tante di quelle more che ne risulterebbe rallentata l'azione e cesserebbe l'efficacia di questa legge. Comunque il Governo non insiste sul suo testo.

PERTUSIO, *Relatore*. Inizialmente, i rilievi che erano stati mossi a questo articolo erano solo nel senso che il comitato composto dal presidente e dai due vicepresidenti era considerato un comitato ristretto. Non erano state fatte osservazioni in ordine alla competenza ad irrogare la sanzione, che continuava ad essere deferita al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'industria e commercio.

Ora, io osservo che effettivamente, benché da un punto di vista strettamente giuridico e teorico, la proposta di attribuire la competenza all'autorità giudiziaria risponda meglio ai principi di diritto, accettandola pregiudicherebbe l'efficacia della sanzione che deriva dall'immediatezza dell'irrogazione della pena. Penso, quindi, che noi potremmo meditare meglio su tale proposta. E poiché è stato già detto che si rivedrà questa materia, perché anche il decreto che noi stiamo oggi per ratificare appare farraginoso, noi potremmo, in sede di revisione, ritornare su questo punto, mentre oggi — data anche l'esigenza che è emersa, e sulla quale tutti siamo d'accordo, dell'immediatezza della pena — noi potremmo approvare il testo originario del decreto legislativo, apportando ad esso soltanto un emendamento per quanto si riferisce all'ammontare della pena.

MAZZALI. Insisto sulla opportunità che la proposta della penalità da infliggere competa alla Commissione e non già ad un comitato ristretto che non sembra dare sufficienti garanzie.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Il Governo non ha difficoltà ad accettare il punto di vista dell'onorevole Mazzali.

PERTUSIO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Mazzali che sopprime l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 dalle parole « su proposta » fino

a « di cui all'articolo 1 » e inserisce fra le parole « da applicarsi » e « con decreto » le seguenti: « su proposta della Commissione centrale ».

(È approvato).

FUSCHINI. Sarei del parere, per quel che riguarda la misura della pena, anche per non dare adito a varie interpretazioni, di fissare una cifra sola, in luogo del minimo e massimo da 100 mila a 200 mila lire il che, tra l'altro, comporterebbe una valutazione molto difficile per ogni singolo caso.

MAZZALI. Va bene, ma può variare la giustificazione e quindi anche la pena.

FUSCHINI. Ma qui trattasi della prima trasgressione, le recidive vengono dopo. Io domando al Governo quale sia il suo criterio al riguardo.

PERTUSIO, *Relatore*. Io, personalmente, per la diversità di valutazione, manterrei il minimo e il massimo differenziato così come è stabilito nel primo comma. Soltanto, non ho compreso le ragioni per cui il massimo verrebbe diminuito, dato che siamo orientati per aggravare la sanzione.

PRESIDENTE. Rispetto all'articolo 7 del decreto 1947, c'è una diminuzione, per il calcolo di oscillazione, da 50 mila a 300 mila...

MELLONI. La ragione è questa: non esistevano le recidive...

FUSCHINI. Io ritengo che a tutti dovrebbe essere applicata la stessa pena. Ho partecipato una o due volte al Comitato, e ho dovuto riflettere che nel determinare la cifra, entrano elementi di carattere subiettivo, di carattere giornalistico, che veramente debbono essere presi in considerazione, perché in questo Comitato vi sono simpatie e antipatie reciproche. Bisogna eliminare questi elementi, che poi influiscono sulla determinazione della pena. Ecco perché insisterei sulla cifra unica. È mio convincimento che occorre eliminare tutto ciò che ha carattere subiettivo nella valutazione di queste trasgressioni, affinché i giornali mantengano la desiderata disciplina.

Per quanto riguarda le recidive, questa questione non si presenta.

PRESIDENTE. In sostanza, l'onorevole Fuschini propone di eliminare l'oscillazione della prima penalità, adottando, in suo luogo, una penalità fissa. Se la Commissione è d'accordo, pongo ai voti questa proposta, poi si stabilirà l'entità della cifra.

(È approvata).

Si tratta, ora, di scegliere fra le quattro cifre che abbiamo dinanzi; le due del vecchio testo, da 50 mila a 300 mila, e le due del nuovo testo proposto, da 100 a 200 mila, quale sia la cifra più conveniente.

MAZZALI. Io propongo di stabilire 200 mila lire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Pongo allora in votazione l'intera prima parte dell'articolo 2 che risulta del seguente tenore:

« L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1481, è modificato come segue:

« I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'articolo 6, incorrono nella pena pecuniaria di lire 200.000, da applicarsi, su proposta della Commissione centrale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio ».

(È approvato).

Passiamo, ora, al terzo comma dell'articolo 2 del quale gli onorevoli Consiglio, Resta e Melloni hanno proposto la sostituzione con il seguente: « Per la prima recidiva la pena pecuniaria è di lire 500 mila, per la seconda è di lire un milione, per ciascuna delle successive di lire 2 milioni ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'ultimo comma dell'articolo che dice: « Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico 1° aprile 1910, n. 1639 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è, poi, un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Resta, Melloni e Consiglio che suona così:

« I proventi delle pene irrogate ai sensi delle disposizioni precedenti sono devoluti alla Cassa di previdenza dei giornalisti ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Questo emendamento è un po' contrario al normale sistema della devoluzione di tali proventi. Nessuno vieterebbe che lo Stato desse alla Cassa di previdenza dei giornalisti un certo contributo annuo, che tra l'altro non sembra sia stato mai richiesto, ma l'approvazione di questo principio potrebbe apportare seri inconvenienti nel settore dei rapporti tra la classe di giornalisti e quella degli editori. D'altronde, tali pene hanno finalità pubbliche nell'interesse di tutti i cittadini, e destinarne i proventi a forme particolari, non mi sembra costituisca il modo migliore per venire incontro alle esigenze della Cassa di previdenza dei giornalisti.

MELLONI. Dichiaro di non insistere sul mio emendamento.

MAZZALI. Pur non facendo mio l'emendamento, vorrei auspicare che si riuscisse a dare a questo disegno di legge un carattere non vessatorio nei confronti dell'attività giornalistica.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'intero articolo 2 così come esso è stato modificato:

« L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, è modificato come segue:

« I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'articolo 6, incorrono nella pena pecuniaria di lire 200.000, da applicarsi, su proposta della Commissione centrale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio.

« Per la prima recidiva, la pena pecuniaria è di lire 500.000; per la seconda, di lire 1.000.000; per ciascuna delle successive, di lire 2.000.000.

« Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico 1° aprile 1910, n. 639 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge che diventa articolo 3. Esso dice:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	19
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze in favore della stampa. (227).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul disegno di legge n. 227, che reca provvidenze in favore della stampa. In una precedente seduta si svolse e fu chiusa la discussione generale. Passiamo allora agli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici ».

Sono stati proposti alcuni emendamenti. Vi è l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Melloni, il quale, dopo le parole: « sulle fatture », propone di aggiungere: « della carta impiegata per la stampa dei quotidiani la cui tiratura non superi le 100 mila copie, sulle fatture... etc. ».

Vi è poi un emendamento presentato dal Governo che propone di aggiungere dopo le parole « stampa dei giornali e di altri periodici » le parole « aventi carattere prevalentemente politico o culturale ».

L'onorevole Melloni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MELLONI. Mi sono permesso di presentare l'emendamento, perché l'articolo 1, così com'è, non compie che una mera funzione di giustizia distributiva. Come tutti sanno, dopo la liberazione, molti giornali — principalmente i giornali di partito — hanno dovuto essere ospiti di tipografie. Da ciò, la loro situazione particolarmente onerosa.

L'articolo 1 non porta un reale beneficio alla stampa, nello spirito con cui noi stiamo esaminando questo disegno di legge, perché

non fa che parificare i giornali che non hanno tipografie a quelli che ne hanno. L'esenzione dall'imposta generale delle fatture di tipografia ha un'incidenza minima.

Un'incidenza apprezzabile è invece data dalla esenzione delle fatture della carta che, del resto, anche il codice tributario francese, all'articolo 2, sezione V, esime dall'imposta generale. Vi è poi una considerazione alla quale credo che anche l'onorevole Presidente aderisca e cioè che, estendendo indiscriminatamente le esenzioni a tutti, si favorirebbero i giornali ad alta tiratura, come, ad esempio, il *Corriere della Sera* il quale, non solo ha una tiratura fortissima, ma ha anche milioni di pubblicità al mese.

Non si può negare che esistano alcuni giornali in Italia — anche se pochi — in condizioni di privilegio rispetto ad altri. In generale, la linea di demarcazione fra i giornali auto-sufficienti e gli altri si può calcolare intorno alle 100 mila copie. Questa tiratura può già far considerare un giornale come auto-sufficiente. Noi possiamo stabilire che per i giornali che non la raggiungono sia concessa l'esenzione dall'imposta generale sulla carta, mentre tutti gli altri la pagheranno normalmente.

CHIEFFI. Pongo una pregiudiziale. La Commissione non può stabilire nuovi oneri per lo Stato senza che sia sentita la Commissione finanze e tesoro.

AMADEO. Non si tratta di stabilire nuovi oneri.

CHIEFFI. Però si tratta di diminuire un'entrata. Il risultato è lo stesso.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio parere personale su questa questione. Accettando il punto di vista dell'onorevole Melloni, verremmo ad esonerare dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata la carta per quotidiani. Però, nel disegno che concerne l'Ente per la cellulosa, vi è un provvedimento che eleva dal 3 al 4 per cento l'aliquota dell'imposta sull'entrata su determinate qualità di carta. In sostanza, noi verremmo a spostare sensibilmente il rapporto che intercorre fra la carta da giornale e la carta destinata ad altri usi. Contro questa proposta di elevazione dell'imposta generale sull'entrata, noi abbiamo avuto già delle proteste da varie parti, specialmente da parte dell'editoria che non si occupa di giornali. Sarebbe opportuno riflettere prima di determinare dei contrasti di interesse, che potrebbero diventare rilevanti.

Allora, mi pongo il problema se non convenga di rimandare eventualmente questa

COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

questione a quando si discuterà delle modifiche dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, che sono contemplate nel disegno di legge che riguarderà la ricostituzione dell'Ente della cellulosa e della carta, limitando per ora l'esenzione fiscale al caso previsto dal testo governativo.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Chieffi, non vi è dubbio che, se non si tratta di una maggiore spesa, si tratta però di minore entrata per lo Stato e che, quindi, si verrebbe a turbare l'assetto normale del gettito dei tributi. Quanto alla competenza, di questa Commissione speciale fanno parte alcuni membri della Commissione finanze e tesoro dal cui parere, tuttavia, su un emendamento del genere, a norma dell'articolo 90 del Regolamento, non sembra potersi prescindere.

MELLONI. Mi permetto di insistere sulla mia proposta. Faccio notare, fra l'altro, che il disegno di legge ha per titolo: «Provvidenze in favore della stampa». Ora, bisogna che ci decidiamo francamente e chiaramente a fare qualcosa che — come i giornali si aspettano — arrechi un effettivo miglioramento.

GIOLITTI. Sarei disposto a proporre un emendamento anche più estensivo di quello dell'onorevole Melloni, in modo da fare qualcosa di veramente concreto e positivo.

Io condivido pienamente quanto ha detto l'onorevole Melloni sulla necessità di estendere questa esenzione dall'imposta generale alle fatture della carta; altrimenti non si vede in quale misura questo disegno di legge possa giovare alla stampa; io penso, tuttavia, che non dovrebbe inserirsi alcuna limitazione relativa alla tiratura perché non solo si eviterebbe di trovarsi in difficoltà nella determinazione del limite, ma si eviterebbe anche il rischio di costituire una specie di penale per quei giornali che superassero la tiratura stabilita.

In questo senso io propongo un comma aggiuntivo alla prima parte dell'attuale articolo 1: «Sono inoltre esonerate dall'imposta generale sull'entrata le fatture rilasciate degli stabilimenti di produzione per la fornitura di carta nazionale di ogni tipo destinata alla stampa dei giornali quotidiani, periodici, delle riviste tecniche e culturali e dei libri scolastici».

PERTUSIO, *Relatore*. Ho già detto che le provvidenze risultavano insufficienti alle finalità. Noi abbiamo fatto un quadro della travagliata esistenza dell'editoria giornalistica. Il problema bisogna considerarlo in

tutta la sua gravità, se vogliamo fare qualche cosa di concreto. L'esenzione dalla I.G.E. contenuta nell'articolo 1 è insufficiente, perché serve soltanto a riparare una sperequazione. Vi sono altre provvidenze che sono contemplate nell'articolo 2, e che esamineremo in seguito, ma esse, sostanzialmente, non concretano un beneficio che, senza eccessivo sacrificio da parte dello Stato, arrechi veramente sollievo alla situazione editoriale. Non v'è, in questo senso, altra soluzione che quella rappresentata appunto dall'esenzione dell'imposta generale entrata sulla carta.

L'emendamento proposto dall'onorevole Melloni suggerisce una limitazione che non è di facile attuazione; e crea una discriminazione non commendevole. Potrebbe essere preso in considerazione soltanto come soluzione subordinata.

Per quanto concerne il secondo emendamento, sono perfettamente d'accordo, perché se la collettività fa un sacrificio e concede delle provvidenze a favore della stampa, è logico che favorisca non solo la stampa politica, che è in funzione della nostra vita democratica, ma anche quella scientifica e culturale, che perseguono innegabili finalità educative.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi stiamo certamente per concedere un'esenzione di cui neppure il grano non conferito all'ammasso — che pure diventa pane — gode. D'altra parte, il problema essenziale è questo: se ed in quale misura queste agevolazioni che vogliamo concedere possano risolvere il problema della crisi della stampa.

Già, infatti, noi avevamo posto in rilievo come il costo della carta rappresenti una percentuale non grande del costo generale della stampa, anche considerando un 25 o 30 per cento di resa, e si era pervenuti alla conclusione che una grande agevolazione nel settore della carta non avrebbe potuto costituire quell'elemento preponderante che veramente avrebbe potuto risolvere il problema.

Bisogna quindi considerare altre agevolazioni, come appunto è previsto dall'articolo 2. A parte, poi, l'osservazione formale sollevata dall'onorevole Chieffi, sta di fatto che si vorrebbe introdurre una nuova agevolazione, fra le moltissime che già ci sono, la quale peraltro, mentre deroga un principio e danneggia l'erario, non risolve integralmente la crisi lamentata. Propongo pertanto di rinviare il problema alla sede della discussione del disegno di legge sulla cellulosa e sulla carta:

COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

avremo così anche, nel frattempo, la possibilità di interpellare al riguardo la Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Ella allora, onorevole Sottosegretario, propone in sostanza il rinvio di questo problema dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata a quando si discuterà l'articolo 3 del disegno di legge per l'Ente della cellulosa?

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Perfettamente.

Circa poi la limitazione proposta dall'onorevole Melloni, io non discuto il principio che egli vorrebbe affermare né discuto il limite che egli vorrebbe introdurre; desidero tuttavia far presente che tali agevolazioni debbono essere concesse a quegli organismi giornalistici che ne hanno effettivamente bisogno.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Debbo osservare anch'io, per quanto riguarda il concetto posto dall'onorevole Melloni di stabilire una limitazione nella tiratura — che egli fissa nel numero di 100.000 copie — che la sua proposta mi pare innanzitutto di difficile applicazione, perché si dovrebbe creare un organo con il compito di esercitare continuamente un'indagine non facile. Ritengo poi che, anche da un punto di vista logico, poggi su un fondamento inesatto, giacché mi pare che noi non verremmo mai a realizzare concreti benefici a favore della stampa, se non ponendola tutta su un piano di assoluta parità, senza, cioè, fare alcuna discriminazione.

Altra cosa è che lo Stato, ai fini fiscali, valuti il reddito delle varie aziende giornalistiche ed altra è che si stabilisca per legge un'ingerenza nel segreto della tiratura gelosamente custodito dalle aziende giornalistiche.

Prego, quindi, i colleghi di riflettere su questo punto.

GIOLITTI. Non posso che deplorare la proposta di un nuovo rinvio. La estensione, infatti, dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la carta era stata considerata come la misura più sensibile che concretamente avrebbe potuto rappresentare un reale sollievo della situazione editoriale la quale versa nella crisi che noi tutti ben conosciamo.

Si trattava, insomma, della cosa proprio più attesa: e noi la rinviavamo! Io temo poi che questo rinvio alla discussione sul disegno di legge per l'Ente della cellulosa e della carta possa essere un rinvio di mesi, data la gravità e la molteplicità dei problemi che sorgono a proposito dell'Ente cellulosa.

PRESIDENTE. Comunque insiste per la votazione immediata del suo emendamento?

GIOLITTI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Ella insiste, onorevole Melloni?

MELLONI. Non insisto.

PERTUSIO, Relatore. Vorrei che fosse chiaro, su questo punto, il pensiero del relatore anche per quello che si potrà attuare in altra sede e dichiaro che ritengo elemento essenziale, per la concreta efficacia delle provvidenze in favore della stampa, l'esenzione dall'imposta generale entrata sulla carta. Ciò, confido, sarà tenuto presente nella discussione che sarà fatta in altra sede sullo stesso argomento ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato alle finanze di voler illustrare l'emendamento aggiuntivo del Governo all'articolo 1.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Evidentemente, con queste agevolazioni, noi dobbiamo andare incontro a quei periodici e quotidiani che hanno carattere politico e culturale e che svolgono una funzione non soltanto utile, ma indispensabile, di informazione, in un regime democratico come il nostro.

D'altro canto, non mi sembra che sia il caso di concedere le stesse agevolazioni a quei quotidiani o periodici che abbiano come finalità di speculazione.

LACONI. Io vorrei sapere se sono compresi i giornali di categoria, i giornali sindacali...

PRESIDENTE. Ritengo che rientrino nella specificazione posta dall'emendamento del Governo.

CONSIGLIO. Mi pare un po' difficile una distinzione veramente esatta che non determini degli errori, o magari degli abusi, come giustamente osservava l'onorevole Laconi. Oltre ai periodici di carattere politico e culturale, ve ne sono anche molti di carattere sindacale o sociale. Del resto non è facile fare delle esclusioni nette: per esempio per le pubblicazioni del gruppo Rizzoli, del genere della rivista *Grand Hotel*, basterebbe assicurarsi la collaborazione di due o tre delle più note firme di scrittori noti perché le stesse pubblicazioni diventino culturali. A che servirebbe allora l'emendamento del Governo?

FUSCHINI. Ma è ben determinato nella legge quali siano i periodici prevalentemente politici che meritano questa esenzione. Sono del parere che si possa aggiungere la parola: « culturale ».

COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si era tenuto presente in un primo momento la dizione « scientifica », ma poi è sembrato che il termine « culturale » fosse più vasto e più comprensivo.

MAZZALI. Un periodico tecnico è compreso?

PRESIDENTE. Evidentemente è di carattere culturale.

LACONI. La rivista dei magistrati che, in definitiva, difendono i loro interessi, come può considerarsi?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Entra nella categoria generale dei periodici culturali...

LACONI. E i giornali sindacali?

PRESIDENTE. Il sindacalismo è un aspetto della politica, quindi dovrebbero entrare questi giornali nella dizione...

CERRETI. Veramente alcuni giornali non sono di questo stesso parere. Comunque si potrebbero dare interpretazioni ben differenti: quindi proporrei di aggiungere oltre a politico e culturale, la specificazione « o sindacale ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho difficoltà, tanto più che sulla sostanza siamo d'accordo. Vorrei soltanto chiarire che nella categoria dei giornali politici rientrano quelli sindacali perché quando si dice che il sindacalismo deve essere apolitico, si intende sindacalismo sganciato da una politica dei partiti senza per ciò escludere che il sindacalismo sia aspetto di vita politica.

BASSO. Sono d'accordo per aggiungere anche la parola « sindacali ».

MICHELINI. Anch'io sarei dello stesso parere.

PRESIDENTE. Cerchiamo un po' di stringere la discussione e di concretare. Anzitutto dobbiamo votare l'emendamento aggiuntivo del Governo: « aventi carattere prevalentemente politico o culturale ». Qui vi è una proposta dell'onorevole Cerreti di aggiungere il termine: « sindacale » fra le parole: « politico e culturale ».

LACONI. Io direi: « di categoria », perché ritengo che vi siano delle riviste che non possano essere comprese in questa definizione: così, ad esempio, quella dei ciechi, che non può essere considerata che un giornale di categoria, non sindacale.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Vi è una legge sull'Unione dei ciechi, senza poi considerare che vi sono tante altre categorie che potrebbero essere prese in esame.

CERRETI. Io prego di aggiungere soltanto la parola: « sindacale ».

LACONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo governativo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo alla parola politico, cioè: « aventi carattere prevalentemente politico ».

(È approvato).

A questo punto vi è l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cerreti, aggiungere le parole: « o sindacale ».

Pongo, pertanto, in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Ora, pongo in votazione le parole: « o culturale ».

(Sono approvate).

A questo punto il Governo vorrebbe inserire un altro emendamento aggiuntivo che fino a questo momento non è stato formulato.

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alle Finanze a spiegare il suo pensiero al riguardo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sempre il Governo dice no, e ai colleghi giornalisti non sarà sfuggito il fatto che il contratto di edizione deve essere regolarmente registrato. Ora, l'aliquota dell'imposta di registro che si applica su questo contratto, verrebbe praticamente ad assorbire il vantaggio che noi diamo attraverso l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata. Bisognerebbe in questa sede che si sancisse la esenzione dall'imposta di registrazione per il contratto di edizione...

PRESIDENTE. O anche la registrazione con una tassa fissa.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io chiederei, quindi, un breve rinvio della discussione per poter presentare un emendamento in proposito.

PRESIDENTE. In sostanza, noi dovremmo rinviare l'approvazione definitiva dell'articolo 1 per aggiungervi la esenzione dall'imposta proporzionale di registro sul contratto di edizione, o la fissazione di una tassa fissa che potrebbe essere ad esempio di cento lire.

FUSCHINI. Io sono favorevole all'esenzione dall'imposta generale sull'entrata anche sulla carta, per ragioni di carattere generale, ma trovo molto difficile fare inserire una di-

COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

sposizione nel disegno di legge che si riferisce all'Ente della cellulosa.

GIOLITTI. Giacché si propone di rinviare l'approvazione finale dell'articolo 1 per attendere l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario di Stato alle finanze, noi potremo esaminare in quella sede anche il problema della esenzione dall'imposta generale sull'entrata delle fatture per la carta.

CONSIGLIO. Desidero fare una dichiarazione sul principio della esenzione dall'I.G.E. Debbo dichiarare, per l'esperienza industriale che ho, che questo è l'unico provvedimento sostanziale che comporta una diminuzione dell'onere in ragione di 4 lire al chilo.

PRESIDENTE. Tre lire, non quattro.

CONSIGLIO. La carta costa 120 lire, comprese le spese di trasporto.

PRESIDENTE. Lasciamo stare le spese di trasporto; la carta costa 109 lire ed ho saputo proprio in questi giorni che ribasserà presto di sette od otto lire. Ciò significa che un giornale del peso di trenta grammi avrà un'agevolazione di appena 9 centesimi. Questa è la sostanza del provvedimento. Ora io domando: vale la pena di affrontare un onere di 250 milioni per le finanze dello Stato, che fa diminuire il costo del giornale di soli 9 centesimi? Dobbiamo porci questo problema, onorevole Consiglio. Abbiamo deciso — se pure non formalmente — di rimandare questa questione al disegno di legge n. 362: se ci vogliamo tornare sopra lo possiamo fare, ma ho l'impressione che perderemmo del tempo e non so se riusciremo a varare subito questo complesso di provvedimenti.

Possiamo fare una cosa intermedia: in attesa di definire la approvazione dell'articolo 1 per quanto concerne l'imposta di registrazione, possiamo sentire il parere della Commissione finanze e tesoro sulla esenzione dalla I. G. E. delle fatture della carta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 2:

« Le facilitazioni a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli per giornali quotidiani di produzione nazionale indirizzati alle rispettive amministrazioni, o per loro conto, all'Unione editori giornali, già previste dalla sospesa tariffa eccezionale numero 422 P.V., vengono ristabilite a favore dei predetti trasporti, prescindendo dalla condizione della provenienza nazionale della merce.

« È concessa la riduzione del 50 per cento sull'importo degli abbonamenti ordinari di

qualsiasi chilometraggio per gli ispettori dei giornali quotidiani, limitatamente ad un abbonamento per ogni quotidiano.

« È ripristinata la tariffa di lire 1, già prevista dal decreto legislativo 21 gennaio 1946, n. 6, per la spedizione degli estratti conto delle amministrazioni dei giornali quotidiani e per le cedole di commissione libraria indirizzate alle amministrazioni dei quotidiani medesimi.

« Le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane per conto dei quotidiani, nonché i canoni di abbonamento per comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi per conto dei quotidiani sono esenti dagli aumenti disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189 ».

Al primo comma non sono stati proposti emendamenti. Trovo però che sarebbe opportuno dire: « Le facilitazioni a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli di produzione nazionale per giornali quotidiani ».

Metto in votazione il primo comma con la modificazione di cui ho fatto cenno.

(È approvato).

FUSCHINI. Sarebbe bene dire: « alle Unioni editori giornali », dato che c'è quella del nord e quella del centro-sud.

PRESIDENTE. Sta bene. Si modificherà la dizione in sede di coordinamento finale.

GIOLITTI. Al secondo comma propongo il seguente emendamento: alle parole: « limitatamente ad un abbonamento... », sostituire le altre: « limitatamente a cinque abbonamenti per ogni quotidiano ». Infatti un solo abbonamento per gli ispettori dei giornali è veramente irrilevante.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In assenza del membro del Governo competente chiedo il rinvio dell'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. Quindi lasceremo in sospeso anche il comma secondo in attesa di consultare il Ministro competente sull'emendamento testé proposto. Osservo, però, che avremo presto all'esame del Parlamento un disegno di legge sulle concessioni ferroviarie che abbraccia tutta questa materia degli abbonamenti, delle concessioni, delle tariffe speciali ed altro. Se non vogliamo ritardare oltre questo provvedimento, è meglio non insistere, perché temo che il Ministero dei trasporti ci dirà no.

GIOLITTI. Ma noi allora approveremo una legge che non conterrà tutte le concessioni più importanti.

COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

PRESIDENTE. Allora il secondo comma è rinviato in attesa di conoscere il parere del Ministero. Passiamo al terzo comma.

GIOLITTI. Al terzo comma propongo di aggiungere: « È ripristinata la tariffa vigente fino al 1° agosto 1947 — cioè quella prevista dal decreto legislativo 21 gennaio 1946 — per la spedizione dei giornali quotidiani e dei periodici in abbonamento postale e l'applicazione e la stessa tariffa per la resa ». La questione interessa il Ministero dei trasporti che forse è necessario interpellare. È un problema che potrebbe essere esaminato assieme a quello toccato dall'emendamento relativo all'aumento degli abbonamenti.

PRESIDENTE. Poiché anche per questo emendamento occorre conoscere il parere del competente Ministro — oggi non presente — l'approvazione del seguito dell'articolo 2 è rimandata alla prossima seduta.

FUSCHINI. Onorevole Presidente, dovrebbe aver cortesia di chiedere ai colleghi di presentare tutti gli emendamenti su questo disegno di legge, altrimenti ad ogni momento incappiamo nella difficoltà di non aver presente il competente Sottosegretario al quale chiedere se il Governo accetti o meno l'emendamento.

GIOLITTI. In giornata trasmetterò gli emendamenti al Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3:

« I provvedimenti riguardanti l'importazione di carta da stampa destinata ai giornali quotidiani, alle riviste tecniche e culturali ed ai libri per scuole di ogni ordine e grado, nonché ogni altro materiale occorrente pre la stampa sono adottati dalle competenti Amministrazioni statali, dopo aver sentito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per la carta destinata ai libri scolastici, anche del Ministero della pubblica istruzione. I medesimi pareri sono richiesti per i provvedimenti concernenti la eventuale esportazione della carta prodotta all'interno per i suddetti impieghi ».

Eravamo d'accordo per rimandare senz'altro l'argomento al disegno di legge concernente l'Ente della cellulosa. Pongo in votazione la proposta di stralcio dell'articolo 3, rinviandone l'esame al disegno di legge sull'Ente della cellulosa.

(La proposta è approvata).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Esso è puramente formale. Lo voteremo nella prossima seduta in cui avrà luogo il seguito della discussione di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 12,20.